



REGIME CONTRIBUTIVO 2025-2026

ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DEI SOGGETTI CHE OPERANO SUI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

23 luglio 2025

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il **22 agosto 2025** *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#), oppure, al seguente indirizzo:

CONSOB

Ufficio Contabilità e Bilancio

Divisione Finanza e Amministrazione

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali. I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

1. Premessa

La Consob procede annualmente a determinare, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.

Il relativo provvedimento, una volta adottato, è - a norma di legge - sottoposto a verifica di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, sentito il Ministero dell'Economia, lo rende esecutivo.

Il provvedimento valevole per l'anno 2025 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024) è disponibile sul sito internet dell'Istituto nella Sezione "*Contributi di vigilanza*".

I criteri di tariffazione sin qui applicati hanno a suo tempo formato oggetto di formale consultazione con le Associazioni di categoria interessate.

In relazione all'evoluzione della normativa di riferimento riguardante le attività di vigilanza svolte a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e del d.lgs n. 129/2024 risulta necessario procedere ad apportare talune modifiche al Regime contributivo. Dette modifiche formano oggetto della presente consultazione.

Si precisa che si tratta comunque di interventi limitati alle specifiche categorie indicate e non di una revisione complessiva dei criteri di tariffazione. Si precisa, altresì, che la presente consultazione non riguarda la misura delle tariffe contributive.

2. Modifiche proposte

2.1. Prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP)

Con riferimento ai prestatori di servizi per le crypto-attività (CASP) di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del MiCAR, la Consob svolge un'attività di vigilanza autorizzatoria. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 129/2024 (che ha dettato la disciplina di adeguamento a livello nazionale del MiCAR), la Consob è chiamata ad autorizzare (sentita la Banca d'Italia) i c.d. "CASP specializzati", ossia le società diverse dagli intermediari autorizzati e vigilati, che intendono prestare i servizi per le crypto-attività (cfr. art. 16, comma 1) nonché le SIM diverse da quelle di classe 1 che intendono prestare servizi per le crypto-attività "non equivalenti" (cfr. art. 16, comma 3)¹.

In questa prima fase di applicazione del MiCAR, per far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dalle nuove responsabilità attribuite alla Consob e che l'Istituto è tenuto a sostenere in materia di vigilanza sui CASP, si rende necessario introdurre, già a partire dal regime contributivo 2025, una specifica contribuzione a carico dei soggetti che richiedono l'autorizzazione alla Consob.

Si propone, pertanto, di integrare la delibera sul Regime contributivo in vigore per l'anno 2025 (approvato con Delibera Consob n. 23352 del 10 dicembre 2024 e reso esecutivo con DPCM del 2 gennaio 2025), definendo puntualmente l'ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme.

¹ La Banca d'Italia invece, è chiamata ad autorizzare (sentita la Consob) gli IMEL che intendono prestare servizi per le crypto-attività "non equivalenti" (cfr. art. 16, comma 5) e gli Istituti di Pagamento che intendono prestare i servizi per le crypto-attività (cfr. art. 16, comma 6).

In particolare, si propone l'introduzione nel Regime contributivo 2025 di una specifica contribuzione a carico dei soggetti che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 129/2024. Considerata la complessità delle istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione in parola, si propone di quantificare – in questa prima fase di applicazione della disciplina – questo contributo di vigilanza prendendo a riferimento processi di vigilanza ritenuti simili per complessità, quale, ad esempio, il contributo autorizzatorio previsto per i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs n. 58/1998 (art. 3, lett. u), della Delibera Consob n. 23352/24. Il contributo dovrebbe essere versato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, in coerenza con quanto già previsto dall'attuale regime contributivo applicabile in relazione ad alcune istanze di parte si pensi, ad esempio, alla approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale (art. 3, lett. m), punto m4) della Delibera Consob n. 23352/24) o alle richieste dei gestori di mercati esteri (art. 3, lett. u) della summenzionata Delibera Consob).

Nella tabella che segue sono riportate le **integrazioni al Regime contributivo 2025**, riguardanti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP):

Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO ATTIVITA' CHE PRESENTANO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE I Prestatori di servizi per le cripto attività (CASP) di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2023/1114 e le SIM diverse da quelle di classe 1 che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 129/2024 nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad euro xxxx per ciascuna istanza di autorizzazione.	Versamento al momento della dell'istanza di autorizzazione².

Ai sensi di quanto disposto dal MiCAR e dal citato d.lgs. n. 129/2024 – i soggetti “abilitati” a prestare i servizi per le cripto-attività, oltre agli operatori citati nel paragrafo precedente autorizzati dalla Consob (ossia, i CASP specializzati e le SIM diverse da quelle di classe 1³) e dalla Banca d'Italia (ossia, gli IMEL⁴ e gli Istituti di Pagamento) sono altresì i seguenti:

- le banche, le SIM di classe 1, le SGR e gli IMEL⁵, previa apposita procedura di notifica (a cura della Banca d'Italia);
- le SIM diverse da quelle di classe 1⁶, i gestori di mercati regolamentati e i depositari centrali di titoli, previa apposita procedura di notifica (a cura della Consob).

Si rammenta, altresì, che tutti i predetti soggetti (ivi inclusi quelli autorizzati o notificati a cura della Banca d'Italia), nello svolgimento dei servizi per le cripto-attività autorizzati/notificati, sono sottoposti all'attività di vigilanza della Consob per i profili di competenza (trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei clienti).

² La corresponsione del contributo è condizione necessaria per la presentazione dell'istanza.

³ Con riferimento ai servizi per le cripto-attività **non equivalenti**.

⁴ Anche in questo caso, per i servizi per le cripto-attività **non equivalenti**.

⁵ Con riguardo ai servizi per le cripto-attività **equivalenti**.

⁶ Con riferimento ai servizi per le cripto-attività **equivalenti**.

Al riguardo, si propone, a partire dal regime contributivo 2026, l'introduzione di un contributo di vigilanza a carico dei CASP autorizzati/notificati. Si propone di determinare tale contributo in funzione del numero di servizi autorizzati/notificati, con l'esclusione del servizio di gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività (cfr. par. 2.2) e dei depositari centrali. In questa fase iniziale, l'impostazione proposta ricalca quella adottata per altre categorie di operatori dell'intermediazione in strumenti finanziari, come imprese di investimento, banche estere e SGR comunitarie, per le quali l'attuale regime contributivo - ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 23352/2024 - prevede un contributo proporzionato al numero di servizi di investimento autorizzati. In futuro, anche in considerazione del numero di soggetti autorizzati/notificati, si potranno valutare forme di contribuzione basate su parametri di tipo dimensionale, quali, ad esempio, l'ammontare dei ricavi o il numero clienti.

Per quanto concerne i depositari centrali - che ai sensi del MiCAR possono svolgere il servizio di custodia e amministrazione di cripto asset previa notifica - si ritiene non necessario introdurre specifici contributi, tenuto conto dell'entità del contributo già previsto e del fatto che esso ha carattere omnicomprensivo.

2.2 Gestione delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività

I CASP che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività sono sottoposti alla vigilanza esclusiva della Consob per quanto concerne i requisiti previsti dall'art. 76 del MiCAR, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione (art. 17, comma 5, d.lgs. n. 129/2024).

Anche in questo caso, per far fronte ai costi derivanti dalle nuove responsabilità attribuite alla Consob, si propone di introdurre un contributo di vigilanza in capo ai gestori delle piattaforme di cripto-attività appositamente autorizzati ai sensi del MiCAR. In particolare, si tratterebbe di quei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 59 del MiCAR e dei soggetti che possono operare previa notifica ai sensi dell'art. 60 del medesimo Regolamento.

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 60 del MiCAR al comma 3, lett. b), secondo cui *“la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione”*, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, si propone di quantificare tale contributo avendo riguardo al numero di cripto-attività complessivamente trattate in tutti i sistemi gestiti, in linea con l'impostazione adottata dall'attuale regime contributivo previsto per i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (art. 3, lett. s della Delibera Consob n. 23352/2024).

Anche in questo caso si propone di introdurre tale contributo di vigilanza a partire dall'esercizio 2026.

2.3 Vigilanza sui white paper per le cripto attività other than

La Consob ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 15 del d.lgs. 129/24 è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del MiCAR per gli emittenti di cripto attività *other than* ed in particolare riceve le notifiche dei *white paper* sulle cripto attività *other than*, pertanto viene considerata l'introduzione di un contributo connesso alla notifica di tali documenti ed alla eventuale successiva modifica.

In particolare, si propone l'introduzione nel Regime contributivo 2025 di una specifica contribuzione a carico dei soggetti che hanno notificato/modificato *white paper* per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni di cripto attività *other than* ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 ovvero che hanno modificato tale documento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 nel corso del 2025.

Si propone di quantificare – in questa prima fase di applicazione della disciplina – questo contributo di vigilanza prendendo a riferimento le contribuzioni richieste dalle autorità UE che ad oggi hanno introdotto un contributo su tale fattispecie.

Il contributo dovrebbe essere versato al momento della presentazione della notifica, in coerenza con quanto già previsto dall'attuale regime contributivo applicabile in relazione ad alcune istanze di parte si pensi, ad esempio, alla approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale (art. 3, lett. m), punto m4) della Delibera Consob n. 23352/24) o alle richieste dei gestori di mercati esteri (art. 3, lett. u) della summenzionata Delibera Consob).

Nella tabella che segue sono riportate le **integrazioni al Regime contributivo 2025**, riguardanti la vigilanza sui *white paper* per le *crypto other than*:

Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
SOGGETTI CHE HANNO NOTIFICATO WHITE PAPER PER L'OFFERTA/AMMISSIONE DI CRIPTO ATTIVITA' OTHER THAN I soggetti che hanno notificato <i>white paper</i> per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni di cripto attività <i>other than</i> ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 ovvero che hanno modificato tale documento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2023/1114 nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad: • euro xxxx per ogni notifica presentata; • euro xxxx per ogni modifica presentata.	Versamento al momento della presentazione della notifica/modifica

2.4. Vigilanza on-going sugli emittenti di cripto-attività *other than*

Ai sensi dell'art. 15, del d.lgs. 129/24 la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del MiCAR per gli emittenti di cripto attività *other than* e pertanto viene considerata l'introduzione di un contributo connesso alla vigilanza *on going* dei soggetti che hanno provveduto alla notifica di *white paper* per le *crypto other than*.

Ad oggi, tenuto conto che non sono state riscontrate a livello nazionale notifiche di tali documenti, si propone di introdurre uno specifico contributo di vigilanza per l'anno 2026 da calcolarsi sulla base delle attività svolte nel 2025.

In particolare, i *crypto-asset other than* che risultano notificati all'inizio dell'anno solare di riferimento (2 gennaio 2026) saranno tenuti al pagamento di un contributo di vigilanza determinato, in questa prima fase, in linea con il contributo richiesto per nuove attività sottoposte alla vigilanza della Consob. Si fa, ad esempio, riferimento al contributo per l'attività di vigilanza espletata sulle operazioni di cartolarizzazione di competenza della Consob.

2.5 Vigilanza sui *white paper* per gli ART

La Consob ai sensi art. 11, comma 3, d.lgs 129/2024 rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, ai fini dell'approvazione del *white-paper* per gli ART emessi da banche e SIM di classe 1 e della valutazione delle informazioni notificate da tali soggetti; inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs 129/2024 rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, per l'autorizzazione degli emittenti specializzati ART ai fini dell'emissione, dell'offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione di ART (e contestuale approvazione dei *white-paper*) ed infine rilascia l'intesa alla Banca d'Italia, sui profili di propria competenza, ai fini dell'approvazione delle modifiche del *white paper* redatto dagli emittenti ART al verificarsi di determinate circostanze (art. 11, comma 4 d.lgs 129/2024).

Viene pertanto considerata l'introduzione di un contributo connesso all'attività di vigilanza svolta per tali fattispecie.

In particolare, si propone l'introduzione nel Regime contributivo 2025 di una specifica contribuzione a carico dei soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero l'approvazione del *white paper* per l'emissione, l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni degli ART, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 129/24, nel corso del 2025, ovvero che hanno modificato tale documento (art. 25 del Regolamento (UE) n. 2023/1114) nel corso del 2025.

Si propone di quantificare – in questa prima fase di applicazione della disciplina – questo contributo di vigilanza prendendo a riferimento le contribuzioni richieste dalle autorità UE che ad oggi hanno introdotto un contributo su tale fattispecie.

Il contributo dovrebbe essere versato una volta ricevuta l'autorizzazione/approvazione, in coerenza con quanto già previsto dall'attuale regime contributivo applicabile in relazione ad alcune istanze di parte si pensi, ad esempio, alla approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale (art. 3, lett. m), punto m4) della Delibera Consob n. 23352/24).

Nella tabella che segue sono riportate le **integrazioni al Regime contributivo 2025**, riguardanti la vigilanza sui *white paper* per gli ART:

Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'EMISSIONE, ALL'OFFERTA AL PUBBLICO, ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI ART I soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero l'approvazione del <i>white paper</i> per l'emissione, l'offerta al pubblico e/o l'ammissione alle negoziazioni degli ART, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 129/24, nel corso del 2025.	Il contributo è pari ad: • euro xxxx per ogni autorizzazione o approvazione di <i>white paper</i> ; • euro xxx per ogni modifica di <i>white paper</i> approvata.	Versamento a seguito dell'autorizzazione/approvazione

2.6 Vigilanza on-going sugli emittenti di token collegati ad attività (ART)

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 129/24 la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del MiCAR per gli ART e, pertanto, viene considerata l'introduzione di un contributo connesso alla vigilanza *on going* su tali soggetti.

Ad oggi, tenuto conto che non sono state riscontrate a livello nazionale domande di autorizzazione/approvazione in materia di ART, non si ritiene necessario introdurre uno specifico contributo di vigilanza per l'attività *on going* svolta sugli ART nel regime contributivo 2025. Si propone, invece, l'introduzione di tale contributo di vigilanza a partire dall'esercizio 2026 tenuto conto delle autorizzazioni che verranno concesse nel corso del 2025.

In particolare, gli ART che risultano autorizzati all'inizio dell'anno solare di riferimento (2 gennaio 2026) saranno tenuti al pagamento di un contributo di vigilanza determinato, in questa prima fase, in linea con il contributo richiesto per nuove attività sottoposte alla vigilanza della Consob. Si fa, ad esempio, riferimento al contributo per l'attività di vigilanza espletata sulle operazioni di cartolarizzazione di competenza della Consob.

* * *

Tutto ciò premesso, la Consob è interessata a conoscere il parere dei partecipanti al mercato sugli aspetti che sono considerati rilevanti in relazione all'introduzione delle sopra indicate modifiche al regime contributivo dell'Istituto.

Le risposte dovranno pervenire entro il 22 agosto 2025.